Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965.

Sostituzione di membro in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, numeri 1991 e 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente ai fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Vista la nota 7 maggio 1965, n. GM/5541/65/PE, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al suddetto consesso, il direttore centrale P.T. dott. ing. Mario Borgia, in sostituzione del dott. ingegnere Giuseppe Paleologo, deceduto e già sostituito dall'ing. Eugenia Niccolò Grillo, collocata a riposo il 1° febbraio 1965;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il direttore centrale delle poste e delle telecomunicazioni dott. ing. Mario Borgia, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici con assegnazione alle sezioni IV e VI del consesso stesso, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Paleologo deceduto il 23 luglio 1964 e già sostituito fino al 1° febbraio 1965 dall'ing. Eugenia Niccolò Grillo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1969
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 60

(5153)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1968.

Nomina del presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13, foglio n. 145, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, n. 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16, foglio n. 114, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1968, n. 45096, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1968, registro n. 17, foglio n. 246, con il quale il dott. ing. Salvatore Cannavò è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che il dott. ing. Salvatore Cannavò è stato preposto alla 1ª sezione del predetto consesso e che pertanto occorre provvedere all'assegnazione formale del detto presidente alla cennata sezione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 14 agosto 1968, il dott. ing. Salvatore Cannavò, nella sua qualità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è preposto alla 1ª sezione del citato consesso.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Registro n. 7, foglio n. 118

(5152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1954, numero 7922, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Rieti;

Visto il decreto presidenziale 20 ottobre 1955, numero 4950, con cui venne approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1964, n. 3530, col quale è stata disposta la istruttoria dello schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, durante la quale vennero presentate le seguenti opposizioni:

A) avverso l'iscrizione della sorgente Breccia Bianca:

1) in data 20 febbraio 1965 da parte del comune di Cittaducale per far presente:

che le acque in parola, a suo dire, fanno parte del demanio comunale e sono state sempre usufruite, da tempo immemorabile, oltre che da esso comune anche da vari proprietari di terreni limitrofi;

che le stesse acque sono state da esso chieste in concessione però al solo scopo di integrare la documentazione necessaria a corredo del progetto di costruzione dell'acquedotto del capoluogo;

2) in data 24 aprile 1965 da parte della ditta Bonafaccia Maria Adelaide e Saleri Leopoldo per far presente che nel programma di miglioramento della loro azienda agricola rientra l'utilizzazione delle acque di che trattasi sia per uso irriguo che per uso zootecnico;

B) avverso l'iscrizione, nel suddetto elenco, del lago o pozzo di Paterno:

1) in data 6 aprile 1965, 4 settembre 1964 e 25 maggio 1968 da parte della ditta dott. Nicola Vessella per far presente:

che esso non può essere considerato acque pubbliche in quanto si può identificare come un bacino di raccolta di acque piovane e non è alimentato da alcuna sorgente;

che la società Terni, nel passato, effettuò dei sondaggi per stabilire se le acque in parola potessero essere utilizzate per pubblica utilità ed a tal fine impiantò una pompa idrovora abbassando il livello del lago di circa 7 metri;

che tali accertamenti furono abbandonati in quanto le sponde del lago franavano non esistendo immissari o sorgenti sotterranee;

2) in data 25 giugno 1965 e 26 aprile 1965 da parte delle ditte De Luca Arnaldo, Del Torre Gioconda, Giangirolami Maria, Gregori Luigi, Lucarelli Algerina e Lucarelli Maria Letizia per ribadire quanto sopra fatto presente dalla ditta Vessella;

C) avverso l'iscrizione, nell'elenco, del « Lago Pozzo » in data 26 aprile 1965 e 25 aprile 1965, rispettivamente da parte delle predette ditte Gregori Luigi, Lucarelli Algerina e Lucarelli Maria Letizia per far presente che lo stesso si è formato in seguito alla raccolta di acque piovane ed è privo di sorgenti;

D) avverso l'iscrizione, nello stesso elenco, del fosso Cantero in data 15 marzo 1965 da parte della ditta Mari Domenico per far presente:

che l'acqua sgorga nella sua proprietà e viene utilizzata per azionare un molino da cereali, a mezzo di una condotta pensile a pelo libero di circa 300 metri e che detta condotta, sopraelevata di circa m. 4 sul piano di campagna a partire dalla sorgente fino alla propria casa, è stata costruita da essa ditta;

che tale opera richiede una costante notevole manutenzione dei muri di sostegno, degli argini e delle chiuse e quindi, qualora fosse riconosciuta la demanialità delle acque, la pubblica amministrazione dovrebbe assumersi gli oneri della manutenzione anzidetta;

E) avverso l'iscrizione, sempre nello stesso elenco del pozzo detto delle Mole o canale della Mola, in data 19 dicembre 1965 da parte della ditta Luceri Giovanni per far presente:

che le stesse sono private in quanto estratte dal sottosuolo alla profondità di circa m. 6 mediante un pozzo costruito a spese del proprietario dell'epoca;

che l'acqua, così estratta, viene fatta affluire al fosso demaniale capo Canale mediante una condotta in terra della lunghezza di circa m. 400 costruita da essa ditta unitamente a un cunicolo in muratura di circa m. 150, per la utilizzazione dell'acqua stessa;

F) avverso l'iscrizione, nell'elenco, della sorgente S. Salvatore in data 30 giugno 1968 da parte della ditta Vegli Giovanni per asserire che trattasi di una modesta scaturigine della portata di litri/sec. 3 in magra, utilizzata per uso irriguo, che non ha i requisiti per essere inclusa fra le acque pubbliche e per chiedere, in subordine, il riconoscimento d'uso oppure la concessione dell'acqua per la portata di litri/sec. 2;

Ritenuto in merito alle opposizioni del comune di Cittaducale e della ditta Bonifaccia - Saleri avverso la iscrizione nell'elenco della sorgente Breccia Bianca di cui al punto *A*) che le stesse non contengono alcun elemento valido per poter escludere il carattere di pubblicità dell'acqua, che anzi viene implicitamente riconosciuta dai reclamanti poichè essi hanno richiesto, in subordine, la concessione dell'acqua stessa;

Ritenuto, in merito alle opposizioni delle ditte Vessella Nicola, De Luca Arnaldo, Del Torre Gioconda, Giangirolami Maria, Gregori Luigi, Lucarelli Algerina e Lucarelli Maria Letizia avverso l'iscrizione nell'elenco del lago di Paterno di cui al punto *B*):

che i reclamanti non vantano alcun diritto legittimo di proprietà o di uso dell'acqua del lago, ne hanno mai presentato alcuna domanda di derivazione delle medesime;

che l'iscrizione delle acque nell'elenco suppletivo in parola non precluderà gli usi cui oggi vengono destinate, anzi potrà dar luogo ad una migliore tutela e regolamentazione degli usi medesimi;

che da accertamenti eseguiti è risultato che il lago ha una superficie di ha. 2.12.35 ed una profondità massima di oltre m. 47 e che indubbiamente è alimentato da sorgenti o falde sotterranee, in quanto in una canaletta che adduce le acque di sfioro ad una vasca è stata rilevata, in periodo asciutto, una portata di litri/sec. 1,50 e, secondo notizie fornite da persone del luogo, l'escursione del livello del lago è dell'ordine di 20 cm.;

che trattasi, quindi, di una manifestazione idrica di una certa entità suscettibile di essere utilizzata per scopi di pubblico interesse, in quanto tenuto conto della cennata alimentazione sotterranea, è presumibile che con una limitata depressione del livello idrico, tale cioè da non dar luogo agli inconvenienti verificatisi nel corso delle prove di pompaggio eseguite dalla società Terni, potrà ottenersi una erogazione notevolmente superiore a quella naturale per semplice sfioro;

che, per conseguenza, il predetto lago, che risulta di proprietà demaniale, va iscritto fra le acque pubbliche onde poter disciplinare l'utilizzazione dell'acqua da parte di ditte che potranno richiederne la concessione e, in tal modo, fare anche salvi i diritti dei terzi;

Ritenuto in merito alla opposizione della ditta Mari Domenico avverso l'iscrizione nell'elenco del fosso Cantaro di cui al punto *D*) che con la dichiarazione di pubblicità dell'acqua non spetta all'amministrazione di provvedere alla manutenzione delle opere di utilizzazione del predetto fosso e che la reclamante potrà chiedere il riconoscimento dell'antico uso se è in grado di comprovarlo;

Ritenuto in merito alla opposizione della ditta Lucari Giovanni avverso l'iscrizione nell'elenco del pozzo detto della Mola o canale della Mola di cui al punto *E*) che il rinvenimento e l'antico uso dell'acqua non comporta l'asserita proprietà della medesima e che la ditta può eventualmente richiedere il riconoscimento del diritto di derivazione dell'acqua;

Ritenuto in merito alla opposizione della ditta Vegli Giovanni avverso l'iscrizione nell'elenco della sorgente S. Salvatore che l'esposto non può essere preso in considerazione perchè presentato fuori termine mentre della richiesta di riconoscimento dell'antico uso o di concessione preferenziale dell'acqua della sorgente stessa dovrà provvedere l'ufficio del genio civile;

Ritenuto che per i motivi esposti le opposizioni di cui sopra sono da respingere;

Ritenuto in merito alla opposizione della ditta Gregori Luigi, Lucarelli Algerina e Lucarelli Maria Letizia avverso l'iscrizione nell'elenco del « Lago Pozzo » di cui al punto *C*) che da accertamenti effettuati è risultato che esso non ha attitudine ad uso di pubblico generale interesse, essendo il lago alimentato esclusivamente da acque piovane di cui costituisce un bacino di raccolta;

che, pertanto, lo stesso « Lago Pozzo » va escluso dal succitato secondo elenco suppletivo;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 527 del 19 settembre 1968;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico delle leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Rieti, giusto l'unito esemplare, dal quale è stato depennato il cennato « Lago Pozzo », vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Secondo elenco suppletivo delle ac que pubbliche della provincia di Rieti

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Gruppo sorgenti Ranna, gruppo sorgenti Toppa e fosso Toppa	Fiume Ratto	Borbona	Tutte le sorgenti delle zone Ranna e Toppa e tutto il corso d'acqua comprese le sorgenti tributarie
2	Fosso Mucco di Bove	Fosso di valle Castello	Accumoli	Tutto il percorso, comprese le sorgenti tributarie
3	Fosso di Valle Castello	Fiume Tronto	Id.	Id.
4	Sorgenti Capo d'acqua di nord-est e di nord-ovest	Fosso Capo d'acqua	Posta	Le sorgenti compresi i fossi di adduzione delle acque delle stesse Cioè i due rami convergenti nel punto di confluenza nel fosso omonimo
5	Fosso Capo di acqua	Fosso Capo d'acqua (tratto già iscritto)	Id.	Tutto il tratto non iscritto Il tratto iscritto corrisponde al n. 12 dello elenco principale
6	Lago di Paterno	—	Castel S. Angelo	Tutto lo specchio
7	Sorgente Breccia Bianca	Fosso Breccia Bianca	Cittaducale	Tutto il gruppo di sorgenti Alla falda nord del monte Ponzano
8	Fosso Breccia Bianca	Fiume Velino	Id.	Dall'origine allo sbocco
9	Fosso Cantaro	Fiume Velino	Rieti	Dall'origine allo sbocco comprese le sorgenti tributarie
10	Il « Rio »	Fiume Velino	Id.	Dall'origine allo sbocco, comprese tutte le sorgenti tributarie ed i due rami in cui si divide presso il molino della Salce
11	Sorgente fonte Monaci	Fosso di Fonte Colombo	Id.	Tutta la sorgente
12	Fosso di fonte Colombo	Fiume Turano	Id.	Dall'origine allo sbocco comprese le sorgenti tributarie
13	Sorgente di valle Fana	Fiume Corno	Leonessa	Dalla sorgente al fiume, compreso il canaletto di scolo ed adduzione di valle Fana
14	Sorgente Grotta degli Ammalati	Fiume Corno attraverso il canaletto adduttore di valle Fana	Id.	Tutta la sorgente ed il tratto di canaletto corrispondente
15	Sorgente S. Felice o S. Felice all'Acqua	Fosso di valle Tribolata	Cantalice	Tutte le sorgenti della contrada omonima
16	Fosso di Valle Tribolata	Lago di Fogliano	Cantalice e Rieti	Tutto il percorso, comprese le sorgenti tributarie
17	Pozzo detto sorgente Mola e canale della Mola	Fosso del Capo Canale	Contigliano	Dall'origine allo sbocco (Acqua sotterranea)
18	Gruppo sorgenti Belvece e fosso Belvece	Fosso Onnina o Formicosa	Id.	Tutto il percorso sorgenti compreso
19	Gruppo delle sorgenti Raigato o Raicato (1ª, 2ª ed altre)	Fosso di Mezzanotte	Greccio	Tutte le sorgenti della contrada omonima
20	Fosso di Mezzanotte	Fosso di Collemare	Id.	Dall'origine allo sbocco, comprese le sorgenti tributarie
21	Fosso di Collemare	Fosso Riosono	Id.	Id.
22	Gruppo delle sorgenti Tancia, detto « Acqua Tancia » sul versante ovest del monte Tancia	Fosso di valle Gemini	Monte S. Giovanni Sabina	Tutte le sorgenti della contrada, in sinistra del Fosso
23	Fosso di valle Gemini	Torrente Aia di Galantina	Monte S. Giovanni Sabina e Rieti	Tutto il percorso comprese le sorgenti tributarie
24	Pozzo in contrada Seminario detto sorgente S. Salvatore Maggiore	Fosso S. Salvatore o Mannarina	Concerviano	(Acqua sotterranea)
25	Fosso S. Salvatore o Mannarina	Fosso della Mola o del Mulino	Id.	Dalla origine allo sbocco, comprese tutte le acque tributarie
26	Fosso della Mola e del Mulino	Fosso di Concerviano o rio di Fonte	Id.	Tutto il percorso comprese le sorgenti tributarie

Visto: *Il Ministro*: MANCINI

(5069)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1969.

Proroga della commissione di studio per la regolamentazione dei diritti sindacali e per il riordinamento funzionale delle carriere del personale degli enti di previdenza ed assistenza e di altri enti pubblici, sostituzione di un membro e integrazione della segreteria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 31 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, concernente la nomina di una commissione di studio per la regolamentazione dei diritti sindacali e per il riordinamento funzionale delle carriere del personale degli enti di previdenza e di assistenza sociale e di altri enti pubblici;

Ravvisata la necessità di confermare per l'anno 1969 la predetta commissione unitamente alla segreteria della stessa;

Considerato, inoltre, che a far parte della summenzionata commissione sono stati chiamati, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il dott. Ettore D'Alessio ed il dott. Giuseppe Napoletano;

Atteso che il dott. Ettore D'Alessio, in dipendenza della sua nomina a direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato destinato alla direzione di altro ufficio;

Considerato che all'ufficio già diretto dal dott. Ettore D'Alessio — nella cui competenza rientrano problemi che formano oggetto di studio da parte della cennata commissione — è stato preposto il dott. Gavino Salis;

Ritenuto, anche in rapporto agli intendimenti in tal senso manifestati dal dott. Ettore D'Alessio, di procedere alla sua sostituzione in seno alla commissione di cui trattasi;

Considerato, infine, che i compiti affidati alla predetta commissione investono anche enti ed istituti di diritto pubblico che operano al di fuori del settore della previdenza ed assistenza sociale, onde appare indispensabile integrare la segreteria della commissione stessa con un funzionario del Ministero del tesoro particolarmente competente in materia di trattamento del personale degli enti pubblici in genere;

Decreta:

Art. 1.

E' confermata, per l'anno 1969, unitamente alla relativa segreteria, la commissione di studio per la regolamentazione dei diritti sindacali e per il riordinamento funzionale delle carriere del personale degli enti di previdenza e di assistenza sociale e di altri enti pubblici, nominata con decreto interministeriale 31 maggio 1968.

Art. 2.

A decorrere dal 5 gennaio 1969 il dott. Gavino Salis è chiamato a far parte della commissione in sostituzione del dott. Ettore D'Alessio.

Art. 3.

Il funzionario del Ministero del tesoro, dott. Matteo Cavaliere, è chiamato a far parte della segreteria della commissione.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gravano sul capitolo 1057 per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1969
Registro n. 4, foglio n. 22

(5151)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 7026 del 20 novembre 1965 con il quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1969, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1965, a termini del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Bari con nota del 29 marzo 1969, n. 17138;

Decreta:

I signori dott. Lorenzo Angiuli, Maurizio Castagnoli e Edgardo Fabbris, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Bari sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(5003)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Legnago

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1969, registro n. 7 lavori pubblici, foglio n. 355, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Legnago.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4989)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3484 in data 22 maggio 1969, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.

(5006)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3481 in data 22 maggio 1969, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 21 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

(5007)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3482 in data 22 maggio 1969, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(5008)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Montagna

Con decreto ministeriale 2 aprile 1969, n. 1269, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq. 2475, costituente una porzione della vecchia sede stradale, situato al km. 417+115 della strada statale n. 12-sud in comune di Montagna, identificato nei registri catastali al foglio n. A/1, particella 1947/1.

(5001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.216.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.626.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.005.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5358)

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Salzano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.375.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5359)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1969, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.611.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5361)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1969, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5362)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1969, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.790.051, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5363)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.758.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1969, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5360)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.736.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Rocca S. Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.707.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.603.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.433.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.520.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.385.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.949.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5298)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.456.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5299)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1969, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.391.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5300)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.197.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5301)

Autorizzazione al comune di S. Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1969, il comune di S. Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.890.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5302)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5303)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Siamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5304)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5305)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5306)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di S. Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5307)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5308)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Frazzanò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5309)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.608.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5310)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.668.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5311)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di S. Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.354.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5312)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1968 al 28 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1726/68, n. 1761/68, n. 1773/68, n. 1789/68, n. 1816/68, n. 1843/68, n. 1850/68 e n. 1854/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° novembre 1968 al 5 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- la Turchia	48,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	47,50
	- la Tunisia	48,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay (2)	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	49,00
	- il Sudan	46,50
	- i paesi della zona V c) (2)	51,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Grecia, la Jugoslavia e Malta	48,50
	- l'Irlanda	48,00
	- la Danimarca	46,00
	- la Norvegia	46,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	56,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	54,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	43,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,00
	- il Regno Unito	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	35,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 6 novembre 1968 al 7 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	47,50
	- la Giordania ed il Libano	46,50
	- la Turchia	48,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	47,50
	- la Tunisia	48,50
	- i paesi della zona II (2)	46,50
	- i paesi della zona III (2)	47,00
	- i paesi della zona IV a) (2)	46,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	48,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Uruguay	49,50
	- il Brasile	48,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	45,50
	- il Pakistan	46,50
	- l'India	43,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	49,00
	- il Sudan	46,50
	- i paesi della zona V c) (2)	51,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Grecia, la Jugoslavia e Malta	48,50
	- l'Irlanda	48,00
	- la Danimarca	46,00
	- la Norvegia	46,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	56,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	54,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	43,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,00
	- il Regno Unito	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	35,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	68,20
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	77,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Valide l'8 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi della zona II (2)	48,50
	- i paesi della zona III (2)	48,00
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	49,50
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	56,00
	- gli altri paesi terzi	54,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	42,00
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,00
	- il Regno Unito	37,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	40,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	35,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 9 novembre 1968 al 14 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi della zona II (2)	48,50
	- i paesi della zona III (2)	48,00
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	49,50
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	56,00
	- gli altri paesi terzi	54,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,50
	- il Regno Unito	35,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	38,50

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	35,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 15 novembre 1968 al 19 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi della zona II (2)	48,50
	- i paesi della zona III (2)	48,00
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,50
	- il Regno Unito	35,50
	- gli altri paesi terzi	38,50

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	35,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	53,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Valide il 20 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi della zona II (2)	48,50
	- i paesi della zona III (2)	48,00
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	39,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	32,50
	- il Regno Unito	34,50
	- gli altri paesi terzi	37,50

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	35,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	53,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Valide il 21 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi della zona II (2)	48,50
	- i paesi della zona III (2)	48,00
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	45,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	39,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	32,50
	- il Regno Unito	34,50
	- gli altri paesi terzi	37,50

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	53,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 22 novembre 1968 al 28 novembre 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi della zona II (2)	48,50
	- i paesi della zona III (2)	48,00
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	4[illegible],00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	46,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	44,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	39,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	32,50
	- il Regno Unito	34,50
	- gli altri paesi terzi	37,50

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	53,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45.70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano.
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(915)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 17 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,91	626,80	626,61	626,78	626,70	626,60	626,75	626,78	626,91	626,80
$ Can.	581 —	581 —	580,50	580,40	580,20	581,55	580,38	580,40	581 —	581 —
Fr. Sv.	145,53	145,50	145,43	145,48	145,45	145,55	145,49	145,48	145,53	145,50
Kr D.	83,27	83,25	83,25	83,275	83,45	83,25	83,265	83,275	83,27	83,27
Kr N.	87,90	87,90	87,85	87,83	88 —	87,90	87,83	87,83	87,90	87,90
Kr Sv.	121,16	121,15	121,10	121,13	121,30	121,15	121,12	121,13	121,16	121,16
Fol	171,94	171,90	171,90	171,87	171,90	171,94	171,85	171,87	171,94	171,94
Fr B	12,45	12,45	12,45	12,4485	12,44	12,45	12,45	12,4485	12,45	12,45
Franco francese	126,08	126,10	126,02	126,02	126,10	126,05	126,03	126,02	126,08	126,03
Lst.	1499,15	1498,85	1497,70	1497,40	1497 —	1499,20	1497,50	1497,40	1499,15	1497,67
Dm occ.	156,65	156,65	156,66	156,645	156,50	156,55	156,60	156,645	156,65	156,60
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,23	24,23	24,20	24,25	24,235	24,23	24,24	24,24
Escudo Port.	22,04	22 —	22,10	22,015	22,05	22,05	22,04	22,015	22,04	22,04
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,975	8,9675	9 —	8,95	8,9675	8,9675	8,96	8,95

Media dei titoli del 17 giugno 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
» 5 % (Ricostruzione)	98,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	95,975
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,575
» » » » 1968-83	102,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° luglio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,765
1 Dollaro canadese	580,39
1 Franco svizzero	145,485
1 Corona danese	83,27
1 Corona norvegese	87,83
1 Corona svedese	121,125
1 Fiorino olandese	171,86
1 Franco belga	12,449
1 Franco francese	126,025
1 Lira sterlina	1497,45
1 Marco germanico	156,622
1 Scellino austriaco	24,232
1 Escudo Port.	22,027
1 Peseta Sp.	8,967

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio per limiti di età, del notaio dott. Andrea Bollati, è stato revocato con decreto ministeriale 28 maggio 1969, con effetto dal 16 maggio 1969, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Cuneo per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 6 agosto 1934.

(4988)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la prima cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5518)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2329/554, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Perrone Pasquale, nato a Laterza il 12 marzo 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estese mq. 2670, riportate in catasto alle particelle numeri 52-*d*, 52-*f*, del foglio di mappa n. 14 ed alla particella n. 1 parte del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 147-*d* del foglio di mappa n. 15 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 4, 7, 8, 16.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2328/553, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tucci Vita, nata a Laterza il 20 maggio 1905, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estesa mq. 440 riportata in catasto alla particella n. 52-*c* del foglio di mappa n. 14 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 3.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2330/555, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Bonora Vita-Sebastiana, nata a Laterza l'11 febbraio 1916, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estesa mq. 440, riportata in catasto alla particella n. 147-*m* del foglio di mappa n. 15 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 23.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2331/556, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Moschetti Vito-Francesco, nato a Laterza il 12 aprile 1926, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estesa mq. 910, riportata in catasto alla particella n. 29-*b* del foglio di mappa n. 23 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 25.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2332/557, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Leogrande Gaetano, nato a Putignano il 23 gennaio 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estese mq. 9000, riportate in catasto alle particelle numeri 46 parte, 13 parte, 29-*h* del foglio di mappa n. 23 ed alla particella n. 147-*n* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 32, 33, 34.

(5068)

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2333/558, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Minei Leonardo, nato a Laterza il 25 novembre 1901, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estesa mq. 500, riportata in catasto alla particella n. 147-*i* del foglio di mappa n. 15 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 21.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2334/559, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Perrone Rosina, nata a Laterza il 1° luglio 1939, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estese mq. 2850, riportate in catasto alle particelle numeri 147-*h* del foglio di mappa n. 15 ed alla particella n. 29-*e* del foglio di mappa n. 23 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 20 e 28.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2335/560, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tucci Giambattista, nato a Laterza il 23 gennaio 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estese mq. 630, riportate in catasto alle particelle numeri 52-*g*, del foglio di mappa n. 14 ed alle particelle 157 e 147-*a* del foglio di mappa n. 15 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 9, 11 e 13.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, n. 2336/561, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Paciulli Francesco, nato a Laterza l'11 luglio 1912, Caponio Maria, nata a Santeramo in Colle l'11 luglio 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese «, tronco rurale in Laterza, estese mq. 3280 riportate in catasto alle particelle numeri 147-*e*, 147-*c* del foglio di mappa n. 15 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 15 e 17.

(5067)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Firenze-Peretola

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Firenze della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Firenze-Peretola con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 22 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 in data 28 agosto 1965.

(4997)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1969, registrato il 9 maggio successivo, con il quale è stata nominata la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1969;

Considerato che gli avvocati Luciano Revel ed Andrea Tabet, rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione predetta, hanno dichiarato di rinunciare all'incarico;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Gli avvocati Aldo Pannain, nato a Montesarchio il 5 luglio 1928 e Virgilio Gaito, nato a Napoli il 1° maggio 1930, del foro di Roma, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1969, in sostituzione degli avvocati Luciano Revel ed Andrea Tabet.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 290

(5346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di restauratore in prova, ad un posto di disinfestatore in prova e ad un posto di fotografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, con cui è stato istituito in Roma l'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940 sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativa al riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Considerate le vacanze nel ruolo del personale della carriera esecutiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Considerato che il presente bando è stato emanato tenendo presente, per quanto di ragione, i benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto ai sensi della citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di restauratore in prova, ad un posto di disinfestatore in prova e ad un posto di fotografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva speciale (ex coeff. 180) dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

La richiesta di partecipazione ad una delle specialità indicate esclude analoga richiesta di partecipazione alle altre due specialità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso:

A) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complesivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio preso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dal regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e preferenze di cui al successivo art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 9 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura — Piazza Marconi, 25 - EUR - 00144 - Roma) entro le ore 12 del 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa Direzione generale.

Le domande che non pervengono nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio preso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superata la prova orale e che intendano far valere i titoli, che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, Divisione 3ª. piazza Marconi, 25, 00144 Roma - EUR), entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª, piazza Marconi, 25 - EUR - 00144 Roma), sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito;

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello di residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di istruzione secondaria di primo grado. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere antenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominati, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso la forze armate e i Corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7 e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.
Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto,

g) carta d'identità.

Art. 8.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686.

Si osserva altresì, il disposto dell'art. 9 del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, in quanto compatibile con le norme indicate nel precedente comma, ai sensi dell'articolo 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 9.
Materie d'esame - Titoli valutabili

Gli esami scritti ed orali si svolgeranno in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle materie tecniche del laboratorio cui si dovrà provvedere;

b) versione dal francese in italiano di un brano di prosa, avente senso compiuto, di circa 20 righe di stampa;

c) saggio di copia a macchina di un passo scelto dalla commissione.

Prove orali:

a) nozioni di bibliologia, con particolare riferimento alla storia del libro e delle biblioteche;

b) tecnologia della specialità del laboratorio cui si provvede;

c) nozioni di patologia e terapia del libro.

Prova pratica:

inerente al servizio di restauro, per i concorrenti ai posti di restauratore in prova;

inerente al servizio di disinfestazione per i concorrenti al posto di disinfestatore in prova;

inerente al servizio di fotografia, per i concorrenti al posto di fotografo.

Entro i limiti dei 5/10 previsti dall'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

1) servizi prestati nel laboratorio dell'istituto, mostrando in essi particolari attitudini e diligenza (massimo punti 3);

2) diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline formanti oggetto delle prove del concorso o di altri eventuali titoli, a giudizio insindacabile della commissione (massimo punti 2).

Art. 10.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Sede di assegnazione

I vincitori del presente concorso saranno destinati in servizio all'Istituto di patologia del libro di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1969
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 348

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi, 25 - 00144 - E.U.R. - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., codice avv. postale . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di restauratore in prova (1); oppure ad un posto di disinfestatore in prova (1), oppure ad un posto di fotografo in prova (1), nel ruolo del personale della carriera esecutiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (3) . . . . ;

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (4) . . . . ;

f) di essere in possesso del diploma (5) . . . . conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

I sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (6) . .,

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7) . .,

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, la sede dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (8) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (9)

---

(1) La richiesta di partecipazione ad una delle specialità indicate esclude analoga richiesta di partecipazione alle altre due specialità.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicarne la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato, perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(6) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) Allegare all'istanza i titoli di cui al secondo comma dell'art. 9 del presente bando.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4903)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1967, avranno luogo nei giorni 4 e 5 luglio 1969, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Pavia: Università degli studi, piazza Leonardo da Vinci, per i candidati del Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia;

Padova: Fiera campionaria internazionale, settore 15, via Nicolò Tommaseo, n. 59, per i candidati del Veneto e del Trentino-Alto Adige;

Trieste: Scuola media «Alessandro Manzoni», via Ugo Foscolo, n. 13, per i candidati del Friuli-Venezia Giulia;

Genova: Scuola media statale «G. Parini», via Archimede, n. 46, per i candidati della Liguria;

Bologna: Scuola media statale «Irnerio», via Angelo Finelli n. 2, per i candidati dell'Emilia-Romagna;

Firenze: Mostra mercato internazionale dell'artigianato, piazza della Libertà, per i candidati della Toscana;

Ancona: Scuola media statale «Giacomo Leopardi», via Vittorio Veneto, n. 9, per i candidati delle Marche;

Perugia: Sede E.N.A.L.C., via Annibale Vecchi, per i candidati dell'Umbria, nonchè per quelli della provincia di Roma eccedenti la capienza del palazzo degli esami, le cui domande sono pervenute il 29 e 30 giugno 1967;

Pescara: Libera università abruzzese degli studi «Gabriele D'Annunzio», via Gramsci, per i candidati dell'Abruzzo;

Viterbo: Scuola media «Cesare Pinzi», via Tommaso Carletti n. 12, per i candidati della provincia di Viterbo e di Rieti;

Latina: Scuola media «Dante Alighieri», corso della Repubblica, per i candidati della provincia di Latina, nonchè per quelli della provincia di Roma eccedenti la capienza del palazzo degli esami, le cui domande sono pervenute il 28 giugno 1967;

Frosinone: Scuola media «Umberto I», via Marittima, 1, presso campo scolastico CONI, per i candidati della provincia di Frosinone, nonchè per quelli della provincia di Roma eccedenti la capienza nel palazzo degli esami, le cui domande sono pervenute il 27 giugno 1967;

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, per i candidati della provincia di Roma le cui domande sono pervenute nel periodo dal 31 maggio al 26 giugno 1967;

Napoli: Istituto salesiano «E. Menichini», via Don Bosco, n. 8, per i candidati delle provincie di Napoli, Avellino e Benevento;

Caserta: Scuola media «Dante Alighieri», viale Medaglie d'Oro, per i candidati della provincia di Caserta;

Salerno: Scuola media «Tasso», via Iannicelli, per i candidati della provincia di Salerno;

Campobasso: Convitto nazionale «Mario Pagano», corso Bucci, per i candidati del Molise;

Bari: Scuole medie «Amedeo d'Aosta» e «Petroni», via Oberdan, n. 8, (rione Japigia), per i candidati delle provincie di Bari e Foggia;

Taranto: Scuole elementari «Virgilio», viale Virgilio, per i candidati delle provincie di Taranto, Brindisi e Lecce;

Potenza: Istituto E.N.A.O.L.I., via Nazario Sauro, rione Francioso, per i candidati della Lucania;

Reggio Calabria: Scuola media «Diego Vitrioli», via Possidonea, n. 19, per i candidati delle provincie di Reggio Calabria e Cosenza;

Catanzaro: Scuola media «B. Chimirri», via Domenico Marincola Pistoia, rione Fondachello, per i candidati della provincia di Catanzaro;

Palermo: Scuola media «Alberigo Gentili», via Francesco Lo Jacono, plesso scolastico «Empedocle Restivo», per i candidati delle provincie di Palermo e Trapani;

Catania: Istituto salesiano del Sacro Cuore, via del Bosco, n. 71, per i candidati delle provincie di Catania e Ragusa;

Enna: Scuole elementari «De Amicis», via Libertà, n. 34, per i candidati delle provincie di Enna, Agrigento e Caltanissetta;

Messina: Orfanotrofio antoniano maschile «Cristo Re», via Circonvallazione, n. 89, per i candidati delle provincie di Messina e Siracusa;

Cagliari: Scuola media «L. Alagon», via Abruzzi n. 2, per i candidati della Sardegna.

(5385)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1968, con cui è stato indetto un pubblico concorso a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, con cui è stata aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, un'insegnante di lingua straniera, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Tavernini prof.ssa Giulia n. Fabrocino, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde n. Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1969
Registro n. 8 Interno, foglio n. 383

(4825)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 3 aprile 1968, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 55 del 28 febbraio 1969, con il quale i posti messi a concorso sono stati aumentati da venti a trenta;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 21 settembre 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese e inglese) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 5 marzo 1968 e 17 febbraio 1969:

1.	Geraci Carmelo	punti 24,967
2.	Coraggio Giancarlo	» 24,375
3.	Topi Fabrizio	» 24,342
4.	Pollice Alvaro	» 23,895
5.	Pellegrino Giuseppe	» 23,737
6.	Antonucci Ruggero	» 23,670
7.	Iraci Francesco	» 23,545
8.	Sancetta Antonino	» 23,492
9.	Rosa Giorgio	» 23,437
10.	Ricci Pietro	» 23,312
11.	Tallarida Antonio	» 23,130
12.	Zotta Giuseppe	» 23,060
13.	Rizzi Nicola	» 23,012
14.	Zambrano Vittorio	» 23 —
15.	Monfeli Ivo	» 22,915
16.	Salvemini Domenico	» 22,895
17.	De Feo Antonio	» 22,517
18.	Grumetto Pietro	» 22,480
19.	Arcano Emanuele	» 22,202
20.	Saccone Gennaro	» 22,135
21.	Annunziata Sergio, profugo	» 21,725
22.	De Biasi Mario	» 21,725
23.	Larosa Giuseppe Salvatore	» 21,522
24.	Belli Maurizio, figlio di invalido di guerra di 6ª categoria	» 21,412
25.	Tortora Francesco	» 21,412
26.	Serino Felice, profugo	» 21,402
27.	Gatti Claudio	» 21,402
28.	De Mattia Guglielmo	» 20,900
29.	Purrello Salvatore	» 20,695
30.	Santoro Pelino	» 20,690
31.	Dore Tomaso	» 20,600
32.	Weiss di Valbranca Giulio	» 20,590
33.	Carra Mauro	» 20,582
34.	Costanza Benedetto	» 20,442

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Geraci Carmelo
2) Coraggio Giancarlo
3) Topi Fabrizio
4) Pollice Alvaro
5) Pellegrino Giuseppe
6) Antonucci Ruggero
7) Iraci Francesco
8) Sancetta Antonino
9) Rosa Giorgio
10) Ricci Pietro
11) Tallarida Antonio
12) Zotta Giuseppe
13) Rizzi Nicola
14) Zambrano Vittorio
15) Monfeli Ivo
16) Salvemini Domenico
17) De Feo Antonio
18) Grumetto Pietro
19) Arcano Emanuele
20) Saccone Gennaro
21) Annunziata Sergio
22) De Biasi Mario
23) Larosa Giuseppe Salvatore
24) Belli Maurizio
25) Tortora Francesco
26) Serino Felice
27) Gatti Claudio
28) De Mattia Guglielmo
29) Purrello Salvatore
30) Santoro Pelino.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1) Dore Tomaso
2) Weiss di Valbranca Giulio
3) Carra Mauro
4) Costanza Benedetto

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 226

(5390)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.